

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 418

Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato
e di tutela dell'indipendenza del suo esercizio

21/04/2024 - 04:15

Indice

1. DDL S. 418 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 418.....	4

1. DDL S. 418 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 418

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 418

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **ROSSOMANDO** e **VERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2022

Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela dell'indipendenza del suo esercizio

Onorevoli Senatori. - All'indomani della tragedia del fascismo, Piero Calamandrei, avvocato e giurista, autore della « Relazione sul potere giudiziario e sulla suprema Corte costituzionale » presentata all'Assemblea costituente, nella quale erano illustrati i capisaldi della nuova concezione dell'ordinamento giurisdizionale con riferimento ai valori di indipendenza e autonomia della magistratura, nella prefazione alla seconda edizione del suo « Elogio dei giudici scritto da un avvocato » osservava che: « In realtà l'avvocatura risponde a un interesse essenzialmente pubblico altrettanto importante quanto quello cui risponde la magistratura: giudici e avvocati sono ugualmente organi della giustizia, sono servitori ugualmente fedeli dello Stato, che affida loro due momenti inseparabili della stessa funzione. Qualsiasi perfezionamento delle leggi processuali rimarrebbe lettera morta, là dove, tra i giudici e gli avvocati, non fosse sentita, come legge fondamentale della fisiologia giudiziaria, la inesorabile complementarità, ritmica come il doppio battito del cuore, delle loro funzioni ». In sintesi, affermava che gli avvocati e i magistrati erano uniti nella condivisione della missione di giustizia. Ripercorrendo la storia giudiziaria del nostro Paese, tale condivisione è rinvenibile anche nel periodo buio delle leggi razziali, quando una minoranza di magistrati coraggiosi diede testimonianza di voler conservare i capisaldi di una civiltà giuridica plurisecolare, non consentendo che fosse travolta dall'ingiustizia ammantata di formale legalità, e altrettanto valorosi e appassionati avvocati antifascisti fornirono un importante contributo alla strenua difesa dei principi dello Stato di diritto, correndo il rischio di ritorsioni e anche della privazione della libertà personale. È questa la ricostruzione storica raccolta nel volume « Razza e inGiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche », a cura di Antonella Meniconi e Marcello Pezzetti, frutto del lavoro di rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura e dei loro organi di governo, nonché di storici, accademici e testimoni diretti della tragedia delle discriminazioni razziali.

Il titolo IV della parte seconda della Costituzione è intitolato « La Magistratura » e non contiene riferimenti espliciti alla figura dell'avvocato difensore. Il ruolo tecnico e l'alta considerazione dell'attività forense si rinvencono, però, in modo implicito, nell'articolo 24 della stessa Costituzione, che sancisce il diritto alla difesa. Anche se non citato espressamente, l'avvocato è dunque uno strumento essenziale per attuare e rendere effettivi i diritti inviolabili indicati dalla Costituzione: la garanzia del diritto alla difesa prevede, inevitabilmente, la presenza dell'avvocato quale strumento insostituibile per la sua piena attuazione. Non c'è effettiva difesa senza l'attività e l'assistenza qualificata dell'avvocato. In base al citato articolo 24, infatti, « Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ». Sul punto si è anche sviluppata una specifica giurisprudenza costituzionale la quale, in merito alla possibilità di rifiutare la difesa tecnica d'ufficio, ha riaffermato non solo l'inviolabilità del diritto alla difesa, ma anche la sua irrinunciabilità (sentenza n. 125 del 1979). Tale sentenza è stata resa nel periodo buio del terrorismo in Italia, durante il quale alcuni imputati in processi per terrorismo

rifiutavano, per motivi politici, « il processo » e la giustizia dello Stato, sfidandola a procedere senza difesa e mettendo in crisi il meccanismo del processo stesso. Ricordiamo il sacrificio dell'avvocato Fulvio Croce, presidente dell'ordine degli avvocati di Torino, incaricato di garantire la difesa d'ufficio ai brigatisti che, nonostante le minacce di morte, accettò l'incarico per consentire l'esercizio del diritto di difesa tecnica degli imputati quali cittadini cui non può sottrarsi la difesa nel processo penale, neanche per loro volontà. Il 28 aprile 1977 l'avvocato Fulvio Croce morì ucciso da un commando di terroristi per onorare il dovere di difendere.

La garanzia del diritto di difesa è poi integrata dal principio del giusto processo, incentrato sui canoni della parità tra le parti e del contraddittorio, di cui all'articolo 111 della Costituzione, come riformulato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, che sancisce, al secondo comma, che « Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale » e, al quarto comma, che « Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova ». La garanzia di un giusto processo si materializza, quindi, grazie alla previsione di una sostanziale parità tra le parti, cioè tra accusa e difesa, e alla possibilità di contestazione incrociata di elementi di prova presentati dinanzi a un giudice terzo e imparziale.

La professione forense, inoltre, per espressa volontà della Costituzione, è presente nei supremi organi giurisdizionali e di garanzia e partecipa, dunque, all'amministrazione della giustizia. È presente nel Consiglio superiore della magistratura (CSM), per il quale l'articolo 104, quarto comma, prevede che gli avvocati, dopo quindici anni di esercizio, sono eleggibili come membri laici al Consiglio; è presente nella Corte di cassazione, laddove l'articolo 106, terzo comma, stabilisce che possono essere nominati all'ufficio di consiglieri di cassazione gli avvocati con quindici anni di esercizio iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori; è presente, infine, nella Corte costituzionale in virtù dell'articolo 135, secondo comma, che prevede che possono essere eletti giudici costituzionali gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

Nella Costituzione, quindi, così come nel sistema sovranazionale di tutela dei diritti (articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), c'è una profonda considerazione dell'essenzialità e dell'irrinunciabilità dell'opera dell'avvocato per la difesa delle libertà e delle garanzie e, in definitiva, per il buon funzionamento del sistema della giustizia. Emerge, in altri termini, la consapevolezza che la professione dell'avvocato, pur nel rispetto della sua natura privata e libera, assume un indubbio valore pubblicistico. Ed è proprio questa sua funzione pubblica, da cui discende una precisa responsabilità sociale e giuridica, che proietta l'avvocatura, al pari della magistratura, tra i soggetti a pieno titolo della giurisdizione. Da ciò discende la necessità di una riforma che dia esplicita valenza costituzionale alla figura dell'avvocato difensore, parte imprescindibile del processo, la cui libertà e la cui indipendenza, proprio in virtù del ruolo svolto, devono essere un elemento imprescindibile della professione forense.

Con il presente disegno di legge costituzionale si intende rafforzare il rilievo costituzionale della professione forense proprio perché è per mezzo dell'avvocatura che prende sostanza la garanzia del giusto processo e del diritto di difesa, pietre angolari dello Stato di diritto.

La presente proposta di modifica costituzionale, che fa proprio il suggerimento avanzato dal Presidente emerito della Corte di cassazione Giovanni Canzio (Errico Novi su « Il Dubbio », 24 aprile 2019. « Canzio: Sì, l'avvocato sia nella Costituzione. Il mio sì senza riserve al disegno di legge costituzionale sul ruolo dell'avvocato »), nel rispetto del valore semantico dello stile letterario della Costituzione e al fine di evitare uno squilibrio di peso fra le diverse articolazioni dell'articolo 111, introduce, al secondo comma, una disposizione che prevede che « Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati che, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, esercitano l'attività professionale in condizioni di libertà e indipendenza ».

Si auspica, pertanto, un approfondito e condiviso esame da parte del Parlamento per riconoscere, sempre con le parole del Presidente Canzio, « il valore condiviso della missione di magistrati e avvocati che rafforzerebbe l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione dal potere politico. È

questo l'insegnamento che ci ha lasciato Calamandrei ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati che, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, esercitano l'attività professionale in condizioni di libertà e indipendenza ».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.